

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

www.dolomitipark.it info@dolomitipark.it



Piazzale Zancanaro, 1 32032 Feltre BL - Italia
tel +39 0439 3328 fax +39 0439 332999
c.f. 91005860258 p.iva 00846670255

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare

**NULLA OSTA DEL PARCO
DEL 20 GENNAIO 2014
Parere Negativo**

Registro Nulla Osta
N. 03/2014

Oggetto: domanda di concessione per la derivazione d'acqua dal torrente Pramper in Comune di Forno di Zoldo (BL) ad uso idroelettrico presentata in data 15.06.1995 e successivamente aggiornata in data aprile 2013 dalla società IVECOS S.p.A.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTA la richiesta di espressione del parere di competenza inoltrata dall'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno Prot. n. 544978/E.420.14.1 del 12.12.2013, acquisita al protocollo dell'Ente Parco in data 16.12.2013 con il n. 5044, in riferimento alla domanda di concessione per la derivazione d'acqua dal torrente Pramper in Comune di Forno di Zoldo (BL) ad uso idroelettrico presentata in data 15.06.1995 e successivamente aggiornata in data aprile 2013 dalla società IVECOS S.p.A.;

VISTA la documentazione di progetto trasmessa su supporto informatico unitamente all'istanza appena sopra evidenziata;

PRESO ATTO che alcuni dei manufatti previsti (l'opera di presa sul tratto medio alto del corso del torrente Pramper, la vasca di carico, un tratto della condotta forzata e una nuova strada di accesso lunga circa 98 m che collega il tracciato silvo-pastorale della Val Pramper con l'opera di presa) ricadono all'interno del confine del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;

CONSIDERATO che la nuova opera di presa, un tratto di condotta forzata e un tratto della nuova strada di accesso in progetto ricadono in un'area classificata dal Piano per il Parco vigente come zona di riserva generale orientata di tipo B1, dove, sulla base delle previsioni normative dell'art. 12 della L. 394/1991, è vietato "[...] costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio";

RILEVATO che le opere previste ricadenti all'interno dell'area protetta sono in contrasto con le disposizioni della L. 06.12.1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", in particolare con l'art. 11, comma 3, che stabilisce "*Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: [...] c) la modificazione del regime dell'acque [...]*". Tale divieto è stato ribadito anche con sentenza n. 19389/12 del 23.10.2012 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso promosso da WWF Italia contro la sentenza del Tribunale Speciale delle Acque Pubbliche n. 06/2012;

CONSIDERATO, inoltre, che le stesse opere sono in contrasto con quanto stabilito dalle Norme di attuazione del Piano per il Parco, approvato dalla Regione Veneto il 21 novembre 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2001, ed in particolare con l'art. 9 che vieta l'apertura di nuove strade o l'ampliamento di quelle esistenti e la derivazione e la captazione di acque superficiali o profonde, e con quanto disciplinato dall'art. 16 che, con esclusione delle concessioni esistenti, vieta qualsiasi intervento che modifichi il regime naturale delle acque superficiali e sotterranee;

EVIDENZIATO che, sempre in base alle disposizioni dell'art. 16 delle NTA "*E' comunque vietata, all'interno del Parco, ogni ulteriore derivazione delle acque superficiali e sotterranee per scopi idroelettrici e irrigui*";

RICHIAMATA la nota dell'Ente Parco prot. n. 5119 del 20.12.2013 di avvio del procedimento di diniego della richiesta di parere di competenza trasmessa dall'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno, sopra indicata (Prot. n. 544978/E.420 14 1 del 12.12.2013);

CONSIDERATO che non sono pervenute entro i termini indicati nella nota dell'Ente Parco prot. 5119/2013, appena sopra richiamata, osservazioni e/o documenti ritenuti idonei a superare i motivi di diniego;

VISTA la Legge 06.12.91 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";

VISTO il DM 20.04.90 Istituzione del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi;

VISTO il DPR 12.07.93 Istituzione dell'Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto 15.11.2000 n. 60 di approvazione del Piano per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, pubblicata nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26.01.2001;

VISTO il DPR 09.01.2008 Nuova perimetrazione del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;

VISTA la Legge 07.08.90 n. 241;


VISTO il d.lgs. 30.03.2001 n. 165 art. 4;

VISTA la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 13 del 27.03.2013 "Disposizioni in merito all'individuazione di un facente funzioni in attesa della nomina da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del nuovo direttore del Parco";

VISTO il Decreto del Presidente dell'Ente Parco n. 03 del 08.04.2013, con cui si incarica, tra l'altro, il dott. Stefano Mariech, Funzionario dell'Ente, dell'adozione degli atti di natura gestionale ed organizzativa;

DISPONE

il diniego del Nulla Osta relativo all'oggetto.



IL FUNZIONARIO INCARICATO
dr. Stefano Mariech

Il presente atto è rilasciato ai soli fini della normativa citata, salvo diritti o autorizzazioni di terzi. Avverso il presente atto è dato ricorso giurisdizionale al TAR Veneto nel termine di 60 gg. dalla sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. Responsabile del procedimento: arch. Monica Mezzomo tel 0439 332932 fax 0439 332922 e-mail m.mezzomo@dolomitipark.it